



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CREAZZO

---

### *Contratto integrativo di Istituto sull'attuazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro*

Il giorno 26 novembre 2015, presso la sede dell'Istituto Comprensivo di Creazzo, in sede di negoziazione integrativa a livello di istituzione scolastica, tra la delegazione di parte pubblica nella persona del Dirigente Scolastico dr.ssa Rigotto Emanuela, i componenti della RSU di Istituto sig.ra Bianca Ilarità, sig.ra Caterina Frigato e sig. Rossi Luca, è sottoscritto il presente contratto integrativo sull'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (art. 6 comma 2 lettera k) del CCNL 29.11.2007).

#### LE PARTI STIPULANO E SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE CONTRATTO INTEGRATIVO

#### CAPO I - ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA

##### Art. 1 - Soggetti tutelati

In attuazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, sono soggetti tutelati:

- ✓ i lavoratori dipendenti dell'Istituto;
- ✓ gli alunni dei diversi plessi;
- ✓ gli altri lavoratori, a prestazione lavorativa autonoma o dipendente da altro datore di lavoro, che operano all'interno della scuola.

##### Art. 2 - Obblighi del dirigente in materia di sicurezza

Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro come previsto dal D.M. n. 292/96, ha i seguenti obblighi in materia di sicurezza:

- ✓ valutazione dei rischi esistenti;
- ✓ adozione delle misure protettive in materia di locali, strumenti, materiali, apparecchiature e video terminali;
- ✓ elaborazione di un apposito documento nel quale sono esplicitati i criteri di valutazione seguiti, le misure ed i dispositivi di prevenzione adottati, il programma dei successivi miglioramenti;
- ✓ predisposizione del piano di evacuazione degli edifici nei casi di pericolo;
- ✓ designazione del personale incaricato dell'attuazione delle misure;
- ✓ pubblicizzazione ed informazione;
- ✓ attuazione di interventi di formazione rivolti agli alunni e al personale della scuola, da organizzare compatibilmente con le altre attività.

##### Art. 3 - Servizio di Prevenzione e Protezione

Nell'Istituto Comprensivo di Creazzo il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro, organizza il Servizio di Prevenzione e Protezione designando per tale compito, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, le seguenti unità di personale in ogni plesso:

- ✓ due referenti per il primo soccorso per edificio;
  - ✓ due referenti per la squadra antincendio per piano di ogni edificio scolastico.
- Tra i referenti designati sarà individuato in ogni plesso il referente Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione con compiti di raccordo e coordinamento degli addetti del plesso. I lavoratori designati devono essere in numero sufficiente e possedere le capacità necessarie (idoneità fisica, formazione specifica e competenza).
- Nella designazione degli addetti è opportuno che il dirigente scolastico tenga conto della disponibilità del personale, raccolta anche per il tramite degli Organi Collegiali; in mancanza della stessa la designazione non può comunque essere rifiutata.

#### Art. 4 - Sorveglianza sanitaria

I lavoratori addetti ad attività per le quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a vigilanza sanitaria.

#### Art. 5 - Riunione periodica del SPP

Il dirigente scolastico indice almeno una volta all'anno una riunione del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Istituto.

#### Art. 6 - Formazione e informazione

Saranno realizzate attività di formazione ed informazione nei confronti dei dipendenti e, ove necessario, degli alunni.

Il personale della scuola è tenuto alla frequenza di tali corsi di formazione, che possono essere realizzati singolarmente dall'Istituto o tramite una apposita rete di scuole autonome.

La formazione si svolge con le modalità di cui all'Accordo Stato-Regioni per l'applicazione dell'art. 37 del D. Lgs. 81/08, che prevede l'obbligo di 12 ore di formazione per tutti.

#### Art. 7 - Diritti e doveri dei lavoratori

"Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro." (art. 20 D.Lgs. 81/08).

I lavoratori ed i soggetti ad essi equiparati sono tenuti a:

- ✓ contribuire all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- ✓ osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro;
- ✓ utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, i dispositivi di sicurezza, i mezzi di protezione, le macchine ed i materiali;
- ✓ segnalare immediatamente al dirigente scolastico le deficienze dei mezzi di protezione e le eventuali situazioni di pericolo di cui vengano a conoscenza;
- ✓ non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- ✓ non compiere di propria iniziativa manovre od operazioni non di propria competenza;
- ✓ partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro.

Nell'ambito della collaborazione con il dirigente scolastico, nella sua qualità di datore di lavoro, così come previsto dalla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, i lavoratori devono partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro e accettare la designazione per il servizio di prevenzione e protezione.

I diritti dei lavoratori in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro sono:

- ✓ diritto all'informazione generale e specifica;
- ✓ diritto alla formazione generale e specifica, sufficiente, mirata e capace di fornire una effettiva preparazione in riferimento anche al posto di lavoro;
- ✓ diritto alla partecipazione e alla consultazione tramite il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di cui al successivo art. 8;
- ✓ diritto all'interruzione dell'attività in presenza di un pericolo grave, immediato e inevitabile;
- ✓ diritto all'adozione libera di misure di emergenza in presenza di un pericolo grave, immediato e inevitabile.

## CAPO II - RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

### Art. 8 - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza rappresenta gli interessi dei lavoratori nel luogo di lavoro in materia di igiene e sicurezza. Esso viene designato all'interno della RSU di Istituto, secondo le modalità di cui al CCNQ sul RLS del 10.07.1996, nella misura di una unità. La durata del mandato del RLS coincide con quello della RSU. Qualora non possa essere individuato all'interno, la RSU designa altro lavoratore disponibile.

### Art. 9 - Accesso ai locali

Il RLS ha diritto ad accedere ai locali dell'Istituto Comprensivo di Creazzo, dandone preventiva comunicazione al dirigente scolastico. Tali visite si svolgono congiuntamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione o di un addetto allo scopo designato.

### Art. 10 - Diritto alla formazione

Il RLS ha diritto a ricevere una adeguata e specifica formazione, comunque non inferiore a quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs. n. 81/08. Gli oneri economici di tale formazione sono a carico dell'Amministrazione; essa avviene in orario di servizio.

### Art. 11 - Diritto di informazione, alla consultazione e alla partecipazione

Il RLS ha diritto di essere consultato e di ricevere dal dirigente scolastico tutte le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi; all'attuazione e alla programmazione delle misure di prevenzione; all'idoneità degli edifici; agli infortuni e alle malattie professionali; alla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro; all'organizzazione della formazione.

La consultazione viene effettuata dal dirigente scolastico anche in tutte le altre ipotesi previste dall'art. 50 del D.Lgs. 81/08.

Il RLS ha altresì diritto di partecipare alla riunione periodica del Servizio di Prevenzione e Protezione di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 81/08.

### Art. 12 - Modalità di svolgimento dell'incarico

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di RLS sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale

### Art. 13 - Obblighi del RLS

Il RLS ha il dovere di avvertire il dirigente scolastico dei rischi individuati nello svolgimento del proprio ruolo.

Egli è altresì tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/03 e del segreto relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi

L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

### Art. 14 - Durata e validità

L'intesa raggiunta ha validità dal giorno della sottoscrizione e fino ad eventuale nuovo accordo, salvo nuove disposizioni di legge o contrattuali in contrasto con le stesse.

Su richiesta motivata di una delle parti, l'intesa raggiunta può essere sottoposta ad integrazioni o modifiche.

Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente contratto, la normativa di riferimento in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali vigenti per la scuola.

#### **Delegazione di parte pubblica**

Dirigente Scolastico dott.ssa Emanuela Rigotto firmato

#### **Delegazione di parte sindacale**

RSU di Istituto sig.ra Bianca Ilarità firmato

sig.ra Caterina Frigato firmato

sig. Luca Rossi firmato